

Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2015, n. 42-1756

**Integrazione al parere ex art. 25 del d.lgs. 152/2006, espresso con d.g.r. 22-1005 del 9 febbraio 2015, relativo al progetto "Impianto idroelettrico "Delle Rocche" sul Fiume Tanaro", localizzato nei Comuni di Barbaresco e Castagnito in provincia di Cuneo, presentato dalla Società EDISON S.p.A., via Foro Buonaparte n. 31 - 20121 Milano.**

A relazione degli Assessori Valmaggia, Balocco:

In data 7 gennaio 2014, l'ing. Marco Stangalino, in qualità di Direttore Sviluppo Impianti Italia della Società EDISON S.p.A., con sede legale in Via Foro Buonaparte n. 31 – 20121 Milano, presentava all'Assessorato all'Ambiente della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006, lo Studio di impatto ambientale e gli elaborati progettuali relativi al progetto: "Impianto idroelettrico "Delle Rocche" sul Fiume Tanaro", localizzato nei Comuni di Barbaresco e Castagnito in provincia di Cuneo, ai fini dell'avvio della procedura di VIA di competenza statale, comprensiva di valutazione di incidenza.

In data 9 febbraio 2015, con d.g.r. n. 22-1005, la Regione Piemonte esprimeva il proprio parere ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 152/2006 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, deliberando quanto segue:

*" - di esprimere parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del d.lgs. 152/2006, ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare sul progetto "Impianto idroelettrico "Delle Rocche" sul Fiume Tanaro", localizzato nei Comuni di Barbaresco e Castagnito in Provincia di Cuneo, presentato dalla Società Edison S.p.A., con sede legale in Via Foro Buonaparte n. 31 – 20121 Milano, subordinatamente al rispetto delle condizioni e raccomandazioni per la sostenibilità ambientale dell'intervento, descritte dettagliatamente in premessa e inerenti gli argomenti di seguito elencati:*

- 1. coordinamento dei procedimenti autorizzativi e concessori,*
- 2. tutela quantitativa e qualitativa delle acque superficiali,*
- 3. scala di risalita dell'ittiofauna,*
- 4. tutela della vegetazione, della fauna e degli ecosistemi,*
- 5. salvaguardia del paesaggio,*
- 6. tutela dell'assetto idrogeologico,*
- 7. elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale,*
- 8. gestione della fase di cantiere,*
- 9. emissioni in atmosfera e impatto acustico;*

*- di inviare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del d.lgs. 152/2006, la presente deliberazione per il prosieguo di competenza. "*

In data 31 marzo 2015, con nota prot. n. DVA-2015-8730, la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare richiedeva al proponente integrazioni alla documentazione presentata.

La Società proponente riscontrava la richiesta di integrazioni ministeriale con nota prot. ASEE/SviiiPU1051 in data 8 maggio 2015, pervenuta alla Regione in data 11 maggio 2015 (prot. di ricevimento n. 14642/A16000).

In data 18 maggio 2015, con nota prot. n. DVA-2015-13215, pervenuta in data 19 maggio 2015 (prot. di ricevimento n. 15657/A16000), la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso la documentazione progettuale integrativa chiedendo alle Amministrazioni interessate l'espressione del proprio parere nei termini previsti dalla vigente normativa.

In data 19 giugno 2015 é stato, conseguentemente, riattivato l'Organo tecnico regionale di cui all'art. 7 della l.r. 40/1998, precedentemente insediato, con il compito di condurre tutti gli approfondimenti

tecniche necessari all'eventuale integrazione del parere regionale precedentemente espresso dalla Regione, secondo quanto disposto dall'art. 18 della legge succitata. L'organo tecnico regionale, esteso alla partecipazione dei funzionari tecnici della Provincia di Cuneo, titolare della funzione di rilascio della concessione di derivazione idrica ex RD 1775/1933 e d.p.g.r. 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica - Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) e s.m.i., si è riunito in data 22 giugno 2015.

A seguito delle integrazioni trasmesse dal Proponente, sono pervenuti i seguenti contributi, di cui di seguito si sintetizzano i principali contenuti:

- nota dell'Ufficio Acque della Provincia di Cuneo, prot. n. 60698 del 19/06/2015 (prot. di ricevimento 33382/A18150 del 19 giugno 2015);
- nota dell'AIPo - Agenzia Interregionale per il fiume Po del 2 luglio 2015 (prot. di ricevimento 35692/A18150 del 2 luglio 2015);

La Provincia di Cuneo, richiamando quanto espresso nelle precedenti note ed, in particolare, i contenuti della nota prot. n. 35426 del 09 aprile 2014 che rilevava, *“vista la localizzazione delle turbine (collocate al di fuori del corpo della traversa, a circa 16 m dall'orlo della stessa), la mancanza delle condizioni previste dalla casistica prevista dall'art. 3 del Reg. 8/R-07 “(...) utilizzi dell'acqua per uso energetico attuati mediante turbine collocate nel corpo della traversa (...)” e, pertanto, ne richiedeva la dimostrazione*”, considerato che *“quanto trasmesso non ha fornito elementi atti a dimostrare la conformità con il dettato normativo citato”*, ribadisce che non sussistono le condizioni di non applicabilità del DMV previste dalla normativa regionale.

L'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – AIPo, ribadisce integralmente quanto già richiesto con precedente nota prot. n. 35634 del 28 novembre 2014.

Conclusioni istruttorie

In base agli approfondimenti tecnici svolti dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, tenuto conto della documentazione integrativa presentata dal proponente e dei contributi pervenuti, emergono le considerazioni ed osservazioni di seguito riportate, che integrano quanto precedentemente espresso dalla Regione Piemonte al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, con deliberazione della Giunta regionale d.g.r. 22-1005 del 9 febbraio 2015 di espressione del parere ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 152/2006.

- Tutela quantitativa e qualitativa delle acque superficiali, deflusso minimo vitale (DMV)

Per quanto concerne il rilascio del deflusso minimo vitale (DMV), si ribadisce che l'impianto in progetto non può essere considerato in corpo traversa, in quanto esiste una presa con un canale di derivazione che corre a lato del corso d'acqua per circa 80 metri, una centrale e un canale di restituzione nel fiume. Pertanto, il valore di rilascio di 8,5 m<sup>3</sup>/s, stabilito dal regolamento regionale 17 luglio 2007, n. 8/R, non può essere derogato, neanche considerando le simulazioni proposte dalla Società proponente.

Inoltre, la continuità ecologica dell'ecosistema acquatico viene considerata impattata dal proponente esclusivamente in fase di cantiere a causa dell'intorbidamento provocato durante la fase di costruzione dell'impianto. Non viene affrontata la modificazione dell'assetto dell'alveo e le conseguenze sull'habitat fluviale per l'effetto dei diversi scenari di deflusso minimo vitale. Le analisi modellistiche effettuate dal proponente nella relazione sul DMV, per una portata di 1,75 m<sup>3</sup>/s (invece di 8,5 m<sup>3</sup>/s come richiesto dal regolamento regionale) hanno evidenziato come, in condizioni di magra, vi siano variazioni sostanziali delle condizioni idrodinamiche e in generale dei parametri idraulico strutturali (velocità, tiranti idrici, numero di Froude), creando anche una zona di alveo in secca immediatamente a valle della traversa, mentre, in condizioni idrologiche ordinarie, ciò risulti meno significativo. La zona in secca comporta un'interruzione della continuità ecologica ed una sottrazione di habitat fluviale strettamente funzionale alle specie di avifauna legate all'ambiente acquatico, ma di ciò non vi è alcun riscontro nelle analisi riportate. La Società proponente argomenta che i minori tiranti e le velocità ridotte orienterebbero l'ittiofauna verso la portata rilasciata dalla scala di risalita (500 l/s), ma, a tale riguardo, non è stata considerata

adeguatamente l'interazione di questi scenari con l'imbocco della scala di risalita per i pesci che potrebbe non essere sufficiente a garantire i movimenti delle specie ittiche, segnalate in direttiva, nel tratto in esame. Il principio di precauzione non consente, pertanto, di escludere un peggioramento dello stato di conservazione delle specie.

In merito alla scala di risalita dell'ittiofauna, si evidenzia come non siano state prese in considerazione dalla società richiedente soluzioni progettuali alternative a quella proposta, compresa quella del canale by-pass in sponda sinistra suggerita nel parere regionale.

– Eventuale approccio sperimentale volontario all'applicazione del DMV, di cui all'art. 13 del regolamento regionale 17 luglio 2007, n. 8/R

In merito alla proposta del proponente circa un'eventuale fase di sperimentazione di verifica dell'efficacia dei rilasci del DMV, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento regionale 8/R/2007 a gradini crescenti, si evidenzia che la società richiedente dovrà concordare preventivamente con Regione Piemonte e ARPA Piemonte un protocollo di sperimentazione dei rilasci, secondo quanto stabilito dall'ordinamento regionale. Nel caso, dovranno essere previsti almeno tre o quattro scalini differenziati di portate da rilasciare immediatamente a valle dello sbarramento, ciascuno di durata minima triennale, di cui il primo con portata pari al 100 % del DMV, calcolato alla sezione interessata (8,5 m<sup>3</sup>/sec), ed uno con portate superiori al DMV.

L'estensione dell'area indagata, i parametri da monitorare, la strumentazione di misura e monitoraggio da utilizzare e la durata totale della sperimentazione dovranno essere definiti da Regione Piemonte in accordo con ARPA Piemonte. Tutti gli oneri previsti per i monitoraggi proposti saranno a carico della ditta richiedente che dovrà inoltre predisporre un progetto per adeguare le opere in modo che siano in grado di rilasciare le differenti portate di DMV definite nel protocollo.

Le verifiche previste nel protocollo dovranno stabilire, al termine del periodo di sperimentazione, il valore più adeguato del DMV in grado di assicurare l'integrità ecologica, la continuità idraulica e il rispetto dei parametri idromorfologici secondo gli obiettivi di qualità definiti nel Piano di gestione del Po per il Tanaro, nonché il corretto funzionamento del passaggio per i pesci, in tutte le condizioni di portata del fiume durante l'anno medio.

La ditta proponente dovrà impegnarsi, fin da subito, a porre in atto tutte le variazioni progettuali che si dovessero eventualmente rendere necessarie ai fini di adeguare il progetto alla luce della nuova portata di rilascio stabilita al termine della sperimentazione.

● Vegetazione, fauna ed ecosistemi - Tutela e salvaguardia delle aree ZPS e SIR

In merito alla richiesta ministeriale di approfondire gli obiettivi di conservazione della attuale continuità ecologica del fiume Tanaro, si evidenzia come non sia stata prodotta dal proponente alcuna analisi aggiuntiva.

In particolare, a pag. 16 della Relazione di Incidenza, si afferma che la ZPS è "un'area umida artificiale", mentre si tratta di un tratto del Tanaro e della sua fascia fluviale di pertinenza, all'interno del quale si trovano abbondanti aree naturalizzate e anche zone umide di origine artificiale; per la valutazione della distribuzione dell'habitat prioritario 91E0\* “\*Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)” è stata utilizzata una cartografia inadeguata alla descrizione degli habitat (la carta del Piano Territoriale Forestale della Regione Piemonte), peraltro riportata per una zona che non copre adeguatamente la superficie effettiva della ZPS; infine, in assenza di una vera e propria analisi in termini di habitat, il proponente afferma, erroneamente, che tale habitat è esclusivamente limitato ad una stretta fascia lungo le sponde del Tanaro, mentre esso è presente, sia in sponda destra che sinistra, anche in porzioni distanti dalla zona spondale con nuclei boschivi anche consistenti.

In merito alla continuità degli ecosistemi terrestri, coinvolti dalle rilevanti opere previste in sponda sinistra, non sono state effettuate considerazioni circa l'adeguatezza e l'ottimizzazione del progetto di inserimento ambientale sulla direttrice ecologica di collegamento tra la ZPS e il biotopo degli stagni di Mogliasso dove è presente una popolazione di *Triturus carnifex* (specie in allegato II e IV

della Direttiva Habitat) in potenziale relazione con quella presente nella ZPS. Mentre, per la sponda destra, relativamente a quanto suggerito dal Settore scrivente, circa la riqualificazione della fascia lungo il canale San Marzano, non è stata avanzata alcuna proposta, né effettuate considerazioni sulla significatività per gli obiettivi di conservazione del Sito della Rete Natura 2000.

Si ritiene che data l'estensione e la localizzazione, le opere in sponda sinistra, benché in quel punto la vegetazione ripariale sia limitata alla fascia spondale, richiedano specifici interventi per ottimizzare le soluzioni progettuali adottate.

Infine, per quanto riguarda le interazioni tra il progetto e il consolidamento delle Rocche non vengono presi in considerazione gli aspetti relativi all'inserimento ambientale dell'opera e all'integrazione con quelli già previsti e progettati in un'ottica di ricostruzione di habitat fluviali funzionali alla ZPS più a valle. Si ritiene che la vicinanza delle due opere implichi un coordinamento sia come riqualificazione degli habitat che di valorizzazione paesaggistica vista l'importanza del sito (riconosciuto dall' UNESCO) sotto questo punto di vista.

- Gestione e valorizzazione del paesaggio

In riferimento alle tematiche di inserimento paesaggistico delle opere, gli atti integrativi trasmessi non forniscono ulteriori elementi significativi.

Si evidenzia che l'area interessata dalle opere, oltre a ricadere in ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, lett. c) e g) (fiume Tanaro e area boscata) del d.lgs. 42/2004, è ricompresa nella "buffer-zone", ed è adiacente alla "core zone: le Colline del Barbaresco" del sito seriale denominato: "I Paesaggi Vitivinicoli del Piemonte: Langhe – Roero e Monferrato" che nel giugno 2014 è stato iscritto nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO). In relazione al particolare pregio paesaggistico dell'area, si ribadisce l'importanza che la progettazione definitiva degli interventi debba essere effettuata ponendo la massima attenzione agli aspetti di integrazione paesaggistica delle opere, nel rispetto anche delle indicazioni contenute DGR 34-6436 del 30/09/2013 "specificazione sulla protezione della buffer zone definita", che prevede, tra l'altro, che gli interventi in tali ambiti debbano essere realizzati rispettando "la tutela delle visuali dalla buffer zone alla core zone e viceversa" e garantendo "un alto livello qualitativo, sia come inserimento del contesto, sia come materiali da costruzione".

Si sottolinea inoltre che, ai fini di garantire una più efficace tutela degli ambiti ricadenti all'interno del sito UNESCO e della sua area di protezione (buffer zone), la Regione sta completando la definizione di linee guida per l'aggiornamento dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori comunali; i contenuti di tale documento riguarderanno anche gli aspetti inerenti le opere da realizzarsi in ambiti fluviali, con l'obiettivo generale, coerente con i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale, recentemente riadottato dalla Giunta Regionale con d.g.r. n. 20-1442 del 18 maggio 2015, di garantire la conservazione e il miglioramento delle caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche del corso d'acqua oggetto di intervento.

In conclusione, alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte, in esito all'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, si ritiene sussistano i presupposti di compatibilità ambientale per la realizzazione dell'opera in oggetto, subordinatamente al rispetto di tutte le condizioni e raccomandazioni dettagliatamente illustrate nelle premesse alla d.g.r. n. 22-1005 del 9 febbraio 2015, inerente l'espressione del parere regionale al Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del mare, reso ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 152/2006, opportunamente integrate dalle condizioni e raccomandazioni sopra dettagliatamente espresse e inerenti, in particolare, la conferma della non possibilità di deroga al rilascio di un valore del DMV pari a quello stabilito dal regolamento regionale 17 luglio 2007, n. 8/R e le modalità e i vincoli per un eventuale approccio sperimentale volontario all'applicazione del DMV, condotto ai sensi dell'art. 13 del medesimo regolamento regionale.

Tutto ciò premesso;

visti gli art. 23 e seguenti del Titolo III del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

visto l'art. 18 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;

visto l'art. 16 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23;

la Giunta Regionale, condividendo le considerazioni dei relatori, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

*delibera*

– di integrare il parere precedentemente espresso dalla Regione, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 152/2006, con deliberazione della Giunta regionale n. 22-1005 del 9 febbraio 2015, ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare sul progetto "Impianto idroelettrico "Delle Rocche" sul Fiume Tanaro", localizzato nei Comuni di Barbaresco e Castagnito in Provincia di Cuneo, presentato dalla Società Edison S.p.A., con sede legale in Via Foro Buonaparte n. 31 – 20121 Milano, con le condizioni e raccomandazioni dettagliatamente espresse in premessa, inerenti in particolare la non possibilità di deroga al rilascio di un valore del DMV pari a quello stabilito dal regolamento regionale 17 luglio 2007, n. 8/R e le modalità e i vincoli per un eventuale approccio sperimentale volontario all'applicazione del DMV, condotto ai sensi dell'art. 13 del medesimo regolamento regionale;

– di confermare che l'espressione del parere favorevole, precedentemente reso ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 152/2006, con la sopra citata deliberazione della Giunta regionale n. 22-1005 del 9 febbraio 2015, è subordinato al rispetto delle condizioni e raccomandazioni per la sostenibilità ambientale dell'intervento descritte dettagliatamente nella premessa alla medesima d.g.r. n. 22-1005 del 9 febbraio 2015, opportunamente integrate dalle condizioni e raccomandazioni dettagliatamente espresse in premessa alla presente deliberazione;

– di inviare al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del d.lgs. 152/2006, la presente deliberazione per il prosieguo di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a) del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione amministrazione trasparente.

(omissis)